

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1680

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro della difesa

(PARISI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

e col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	11

ONOREVOLI SENATORI. -

1.1 *Contesto dell'Accordo*

Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi dell'Europa e della Repubblica di Corea (di seguito denominata Corea) per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile denominato GNSS. Per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, basato su una costellazione di satelliti orbitanti ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri. Il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciale, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio, protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia.

Nel 2002 il Consiglio europeo, con regolamento (CE) n. 876/2002, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo ed avviato la fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata disegnata l'architettura del sistema e sono stati determinati i servizi offerti; ad essa seguono una fase di sviluppo e di validazione, dal 2002 al 2005, che comprende lo sviluppo di satelliti, dei componenti terrestri del sistema e della convalida in orbita; una fase di spiegamento, prevista per il 2006 e 2007, con la costruzione e il lancio dei satelliti (il primo è stato posto nell'orbita definitiva già a fine 2005) e la creazione completa della parte terrestre

dell'infrastruttura; una fase operativa il cui inizio è previsto nel 2008 e che comprende la gestione del sistema, la sua manutenzione e il suo costante perfezionamento.

I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, vale a dire 520 milioni di euro per la Comunità europea e 50 milioni di euro per l'Agenzia spaziale europea. Essi possono all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.

Queste cifre derivano dalla stima iniziale del costo della fase di sviluppo del programma, che era pari a 1,1 miliardi di euro.

È già assodato che il costo reale della fase di sviluppo sarà superiore di circa 400 milioni di euro al costo inizialmente previsto. Per permettere quindi all'impresa comune di finanziare una parte dei costi aggiuntivi prima della sua estinzione (prevista per il 31 dicembre 2006), è stato necessario modificare lo statuto dell'impresa comune con regolamento (CEE) n. 1943/2006, del Consiglio, del 12 dicembre 2006 aggiungendo, all'articolo 1, paragrafo 4, secondo capoverso, del suddetto statuto allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, la frase: «Essi (i membri fondatori) possono, all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo». Galileo è aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. L'importanza di tale opportunità per sfruttare al massimo le potenzialità ed i benefici del sistema, tenuta in debito conto la sua dimensione mondiale di utilizzo, è stata sottolineata più volte da parte comunitaria. L'Accordo con la Corea si aggiunge a quelli con Cina, Israele, Marocco e Ucraina, mentre nel settembre 2005 è stato parafato un analogo Accordo con l'India. Galileo è tecnicamente

compatibile ed interoperativo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite GPS-*Global Positioning System*. A tale proposito l'Unione e gli Stati Uniti hanno concluso un Accordo in materia in occasione del vertice tenutosi in Irlanda il 26 giugno 2004, mentre sono in corso negoziati per consentire un intercollegamento anche con il sistema russo *Glonass*, quest'ultimo, come il GPS, gestito dalle autorità militari.

1.2 Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il 18 luglio 2005 il Consiglio dell'Unione europea (UE) ha approvato le raccomandazioni della Commissione per avviare negoziati formali con la Corea al fine di consentire la partecipazione del Paese a Galileo. Il testo di Accordo è stato siglato il 12 gennaio 2006 e firmato il 9 settembre 2006 a Helsinki.

1.3 Finalità dell'Accordo

La cooperazione nell'ambito di Galileo conferisce ai Paesi che vi aderiscono l'opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo ed alla gestione di un'infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi offerti dal sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo.

In particolare, Galileo consentirà la collaborazione tra l'Unione europea e la Corea in una molteplicità di settori quali scienza e tecnologia, ambiente ed energia, industria, agricoltura e pesca, servizi, standardizzazione, medicina.

1.4 Esame delle disposizioni

L'Accordo si compone di diciotto articoli.

Articolo 1. Definisce l'obiettivo dell'Accordo, che è volto ad incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell'ambito di un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).

Articolo 2. Illustra la terminologia dell'Accordo al fine di migliorarne la comprensione.

Articolo 3. Definisce i principi che regolano l'attività di cooperazione: il vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti, obblighi e contributi delle Parti; osservanza di procedure e norme che disciplinano la gestione di Galileo; offerta reciproca di opportunità per l'avvio di attività di cooperazione in progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, dei suoi Stati membri e della Corea; scambio tempestivo di informazioni; adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale (*ex* articolo 8, paragrafo 3); libertà di fornire servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti; commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle parti.

Articoli 4 e 5. Definiscono l'ambito e la tipologia delle attività di cooperazione nei settori spettro-radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, misure di regolamentazione e certificazione, ampliamenti, sicurezza affidabilità e recupero dei costi. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione del comitato direttivo misto, istituito a norma dell'articolo 14.

L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori, quali tecnologia e prodotti sensibili Galileo, particolari aspetti inerenti la sicurezza del sistema, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare e Galileo potrà essere oggetto di un distinto accordo da concludere fra le due Parti.

L'Accordo lascia impregiudicata sia la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma Galileo, sia l'applicazione della normativa che dà attuazione ad impegni in materia di non proliferazione e controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

Articolo 6. Le Parti convengono di continuare la cooperazione sulle questioni atti-

nenti lo spettro-radio, favorendo lo scambio di informazioni e le assegnazioni di frequenze adeguate a Galileo ed all'eventuale futuro GNSS coreano, compreso il sistema SBAS (*Satellite Based Augmentation System*), al fine di assicurare una generale disponibilità dei servizi su scala mondiale e, in particolare, a vantaggio degli utenti in Corea e nella Comunità europea. Le Parti identificheranno, altresì, soluzioni idonee per la protezione delle frequenze della radionavigazione da possibili interferenze e interruzioni. Tale coordinamento risulta fondamentale per il sicuro impiego del segnale stesso nel settore dei servizi *safety of life*, come quelli della navigazione aerea e dei servizi di controllo del traffico aereo associati.

Articolo 7. Disciplina la promozione delle attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani, ivi inclusi il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e dei Ministeri e delle agenzie della Corea connessi al GNSS.

Il compito di definire i meccanismi per assicurare contatti e partecipazione a detti programmi è affidato al «Comitato», istituito ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 8. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche tramite la creazione di *joint-venture* o la partecipazione alle reciproche associazioni industriali. Sarà istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del «Comitato» di cui all'articolo 14, allo scopo di collaborare nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti e delle stazioni terrestri, dei servizi connessi al lancio e dei prodotti applicativi. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono e assicurano una protezione effettiva ed adeguata dei diritti di proprietà intellettuale, negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/Egnos, conforme-

mente alle norme previste dall'accordo TRIPS ed alle convenzioni internazionali, di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Le esportazioni di prodotti sensibili in ambito di Galileo, effettuate da Corea verso Paesi terzi, saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per il sistema, se tale autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione.

Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle rispettive infrastrutture di navigazione satellitare, le Parti sensibilizzano l'opinione pubblica alle attività di Galileo ed individuano i potenziali fattori di ostacolo all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

L'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Articolo 10. Concerne norme, certificazioni e misure regolatrici. Le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato anche in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; cooperano, altresì, nello scambio di norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra ed alla protezione delle applicazioni di navigazione, anche tramite la partecipazione di esperti coreani agli organismi di normalizzazione europei.

Articolo 11. Contempla lo sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale; in particolare, le Parti cooperano per la costruzione in Corea di un sistema basato su Galileo, con lo scopo di garantire l'integrità regionale dei servizi offerti in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. Le Parti intendono poi favorire una futura estensione nella regione dello *European Geostationary Navigation Overlay System-EGNOS*, meccanismo che

fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.

Articolo 12. Quanto alla sicurezza, Unione europea e Corea si impegnano a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tale scopo, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione le cui procedure saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza.

Articolo 13. Le Parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14. Il Governo coreano e la Commissione europea sono preposte al coordinamento e all'agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo; essi istituiscono un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. Il presente articolo definisce inoltre i compiti e le modalità degli incontri del Comitato, che si riunisce di norma una volta l'anno.

Al paragrafo 4 si prevede la possibilità di partecipazione di un organismo coreano all'autorità di vigilanza europea per il GNSS (costituita nel 2004 con regolamento (CE) n. 1321/2004, del Consiglio, del 12 luglio 2004).

Articolo 15. L'ammontare e le modalità del contributo di ciascuna delle Parti a Galileo saranno determinate in base all'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Accordo. È previsto un adeguato contributo finanziario al programma da parte del Paese terzo che richiede la partecipazione all'autorità di vigilanza.

Articolo 16. Le Parti si impegnano ad istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni del presente Accordo e incoraggiano lo scambio di

informazioni, anche tra imprese e istituti delle due Parti.

Articolo 17. Per quanto riguarda il sorgere di eventuali questioni relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, le Parti, su richiesta anche di una sola di esse, discutono prontamente, per il raggiungimento di una composizione in via amichevole delle eventuali controversie. Non si esclude, tuttavia, il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle vertenze di cui all'Accordo OMC.

Articolo 18. L'articolo disciplina:

1) le modalità di entrata in vigore dell'Accordo: il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'Accordo;

2) la denuncia: che non incide sulla validità né sulla durata di eventuali contratti stipulati in base ad esso, né di specifici diritti ed obblighi che ne siano scaturiti in materia di proprietà intellettuale;

3) la modifica: gli emendamenti concordati entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie;

4) la durata: quinquennale, con possibilità di proroga automatica sino a denuncia proveniente da una delle Parti;

5) le versioni linguistiche.

Gli oneri relativi all'attuazione dell'Accordo risultano a carico del progetto Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale europea versa all'ESA, quale parte dell'Unione europea nel progetto medesimo.

Per le suddette considerazioni, da predetto Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria.

Per completezza d'informazione si menzionano alcuni articoli relativi a specifici aspetti finanziari dell'Accordo.

Articolo 13. Prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14. Prevede l'istituzione di un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all'anno in alternanza nella Comunità ed in Corea. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il Comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

Le spese sostenute dal Comitato od in sua vece sono a carico di ciascuna delle Parti in ragione dei propri membri del Comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riu-

nioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.

Viene inoltre aperta la via alla partecipazione della Corea all'autorità di vigilanza europea per il GNSS.

Articolo 15. Dispone ogni parte sopporta le spese derivanti dall'esercizio delle rispettive responsabilità; prevede, altresì, un appropriato contributo finanziario al programma Galileo da parte della Corea in caso richieda la propria partecipazione all'autorità di vigilanza del programma per il GNSS.

Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione ai partecipanti dell'altra Parte di un sostegno finanziario per lo svolgimento di specifiche attività, queste ultime beneficeranno di esenzioni di imposte e dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

In materia di impatto normativo, non si ritiene che l'Accordo - una volta entrato in vigore - implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.

In particolare, l'Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma Galileo; l'Accordo lascia, altresì, impregiudicata la normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia (articolo 4, paragrafo 3).

Nessuna disposizione dell'Accordo può poi essere interpretata come deroga alle norme applicabili nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (articolo 6, paragrafo 5).

L'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'OMC (articolo 9, paragrafo 4).

Elementi di drafting e linguaggio normativo

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 2 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa comunitaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento e destinatari

Le attività di cooperazione previste dall'Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e coreani, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e dei Ministeri e delle Agenzie della Corea connessi al GNSS. Per quanto concerne i destinatari, Galileo offrirà servizi di posizionamento, misurazione del tempo e navigazione via satellite di affidabilità garantita ad enti pubblici ed a privati (la tecnologia contribuirà a migliorare considerevolmente i sistemi di orientamento, la prevenzione degli incidenti, l'efficienza organizzativa della protezione civile, la tutela dell'ambiente), nonché alle imprese delle due Parti, tra le quali viene incoraggiata la collaborazione anche tramite la creazione di *joint-venture* o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali.

Obiettivi e risultati

L'Accordo mira a favorire lo sviluppo e la gestione di un'infrastruttura strategica e contribuire a promuoverne un uso ampio ed innovativo per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana, nonché per la navigazione e la misurazione del tempo.

Strumento tecnico normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito denominata «la Comunità»)

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate «gli Stati membri della Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA (di seguito denominata «Corea»),

dall'altra,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (in appresso denominato «GNSS») ad uso civile;

RICONOSCENDO l'importanza di Galileo quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Corea;

RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Corea nel campo delle attività di navigazione satellitare;

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Corea, Europa e altre regioni del mondo,

HANNO CONCLUSO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo dell'accordo

L'obiettivo dell'accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le parti nel settore della navigazione satellitare civile globale nell'ambito dei contributi dell'Europa e della Corea per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono definiti come segue:

- a) «potenziamento»: i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;
- b) «Galileo»: il sistema satellitare europeo autonomo di posizionamento, navigazione e sincronizzazione a copertura globale a scopi civili per la fornitura di servizi GNSS progettato e sviluppato dalla Comunità, dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, servizi commerciali, servizi di soccorso e servizi di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni di accesso per soddisfare le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;

- c) «elementi locali di Galileo»: meccanismi locali che forniscono agli utenti segnali orari e di navigazione satellitari Galileo con informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali;
- d) «apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a livello globale»: qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;
- e) «misura di regolamentazione»: qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, politica o azione amministrativa;
- f) «interoperabilità»: una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi distinti per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;
- g) «proprietà intellettuale»: si riferisce alla definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

- h) «responsabilità»: l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo («responsabilità contrattuale») oppure da una norma di legge («responsabilità extracontrattuale»);
- i) «informazioni classificate»: informazioni, provenienti dall'UE o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che devono essere protette da divulgazioni non autorizzate che danneggerebbero in vario modo gli interessi essenziali, compresa la sicurezza nazionale, delle parti o dei singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Tali informazioni sono classificate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni pertinenti e devono essere protette contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

- 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle parti;
- 2) partnership nel programma Galileo, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di Galileo;
- 3) offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, degli Stati membri e della Corea;
- 4) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
- 5) adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente accordo;
- 6) libertà di fornire di servizi di navigazione via satellite nei territori delle parti;
- 7) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle parti.

Articolo 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, potenziamenti, sicurezza, responsabilità e recupero dei costi. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione del comitato direttivo GNSS istituito a norma dell'articolo 14.
2. Il presente accordo non comprende la cooperazione fra le parti nei seguenti settori. Se le parti concordano che vantaggi reciproci deriveranno dall'estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti, esse devono negoziare e concludere accordi adeguati:
 - 2.1. tecnologie e beni sensibili di Galileo sottoposte al controllo di esportazione e a misure di regolamentazione di non proliferazione applicabili nella Comunità europea o negli Stati membri;
 - 2.2. crittografia e sicurezza delle informazioni di Galileo (INFOSEC);
 - 2.3. architettura per la sicurezza del sistema Galileo (segmenti spaziale, terrestre e utente);
 - 2.4. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di Galileo;
 - 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, realizzazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo); nonché
 - 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e Galileo.
3. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma Galileo. Il presente accordo non incide neanche sulle misure regolamentari pertinenti che attuano gli impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, compreso il controllo di trasferimenti tangibili di tecnologia, né sulle misure di sicurezza nazionali.

Articolo 5

Forme delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

Articolo 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.

2. In questo contesto, le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenze e incoraggiano l'assegnazione adeguata di frequenze per Galileo e il futuro GNSS coreano, compreso il sistema di potenziamento basato in satelliti SBAS per assicurare la disponibilità dei servizi Galileo agli utenti in tutto il mondo, in particolare in Corea e nella Comunità.

3. Riconoscendo l'importanza di proteggere lo spettro di radionavigazione da perturbazioni e interferenze, le parti identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per eliminare questo problema.

4. Le parti convengono di incaricare il comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore.

5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU per le radiocomunicazioni.

Articolo 7

Ricerca scientifica

Le parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani di ricerca, come il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connessi al GNSS.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le parti convengono di affidare al comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.

Articolo 8

Cooperazione industriale

1. Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione della Corea alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali coreane, al fine di costruire il sistema Galileo e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Le parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico di effettuare le ricerche necessarie e orientare la cooperazione nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.

3. Per agevolare la cooperazione industriale le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di Galileo/EGNOS, conformemente alle norme internazionali pertinenti stabilite dall'accordo TRIPS e alle convenzioni internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie, compresi mezzi efficaci per assicurare il rispetto delle norme.

4. Le esportazioni della Corea verso paesi terzi di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma Galileo e sottoposti al controllo da parte dell'autorità del programma Galileo competente in materia di sicurezza, devono ottenere l'autorizzazione preliminare di quest'ultima. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente accordo instaura un meccanismo appropriato che consente alle parti di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione.

5. Per contribuire agli obiettivi del presente accordo, le parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra l'Agenzia spaziale europea e i ministeri nonché le agenzie della Corea competenti in materia di GNSS.

Articolo 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di Galileo e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le parti contraenti studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in virtù dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato ai fini della normalizzazione e certificazione internazionale in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la sincronizzazione. Le parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni Galileo.

2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. A livello bilaterale le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire l'utilizzo di ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, il governo della Repubblica di Corea accorderà a Galileo, nel settore delle radiocomunicazioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri servizi analoghi.

5. Inoltre, le parti promuovono la partecipazione di rappresentanti della Corea agli organismi di normalizzazione europei.

Articolo 11

Sviluppo di sistemi GNSS di potenziamento terrestre di portata mondiale e regionale

1. Le parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità dei sistemi Galileo/EGNOS, la precisione e la continuità dei servizi Galileo e EGNOS, nonché l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

2. A tal fine, a livello regionale, le parti cooperano alla realizzazione, in Corea, di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema Galileo. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema Galileo. In quanto precursore, le parti possono prevedere l'estensione di EGNOS nell'Asia orientale.

3. A livello locale, le parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali Galileo.

Articolo 12

Sicurezza

1. Le parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema Galileo e dei servizi che questo offre è un importante obiettivo comune.
4. Pertanto, le parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontate le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle parti.

Articolo 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzate, a nome della Repubblica di Corea, dal governo della Corea e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.

2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un comitato direttivo GNSS, di seguito denominato il «comitato», per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle parti. Il comitato adotta il proprio regolamento interno per mutuo consenso.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui all'accordo, fare raccomandazioni alle parti e sovrintendere alla loro attuazione;
- b) consigliare le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente accordo;
- c) verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo; e
- d) esaminare la possibilità di estendere la cooperazione ai settori indicati all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Corea. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute dalla parte che ha designato o raccomandato il membro o i membri del comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla parte ospitante. Il comitato può

istituire gruppi di lavoro misti per l'esame tecnico di particolari aspetti che le parti ritengano appropriati, quali la cooperazione industriale e la normalizzazione.

4. Le parti accolgono favorevolmente l'eventualità di una partecipazione della Corea all'Autorità di vigilanza europea per il GNSS, nel rispetto della pertinente normativa della Comunità europea e delle procedure e modalità che disciplinano questa partecipazione.

Articolo 15

Finanziamento

1. Salvo quanto diversamente convenuto dalle parti, ciascuna di esse sopporta le spese derivanti dall'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente accordo. Le procedure e modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 4, comprenderanno un adeguato contributo finanziario al programma Galileo da parte del paese non membro dell'UE che decida di chiedere di far parte dell'Autorità di vigilanza.

2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le parti adottano tutte le misure ragionevoli e si adoperano per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitale, materiali, dati ed attrezzature impegnati o utilizzati nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente accordo.

3. Allorché progetti di cooperazione specifici di una parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari o di altro tipo erogati da una parte ai partecipanti dell'altra parte a sostegno di dette attività beneficiano di esenzioni fiscali e doganali in conformità delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna parte al momento in cui vengono corrisposte le suddette sovvenzioni o contributi finanziari o di altro tipo.

Articolo 16

Scambio di informazioni

1. Le parti prendono le occorrenti disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Le parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due parti.

Articolo 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte dalle parti in via amichevole.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

Articolo 18

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

2. La cessazione del presente accordo lascia impregiudicate la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono scaturiti in materia di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

4. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e continua ad essere in vigore successivamente a tale scadenza a meno che esso non sia denunciato da una delle parti al termine del primo periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo mediante preavviso di almeno sei mesi notificato per iscritto all'altra parte.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo en Helsinki el nueve de septiembre de dos mil seis.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci připojili k této dohodě své podpisy v Helsinkách dne devátého září dva tisíce šest.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale i Helsingfors den niende september to tusind og seks.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten am neunten September des Jahres zweitausendundsechs in Helsinki ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad kahe ruhande kuuenda aasta üheksandal septembril Helsingis käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία στο Ελσίνκι την ενάτη Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες έξι.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement at Helsinki on the ninth day of September in the year two thousand and six.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord à Helsinki, le neuf septembre deux mille six.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo fatto a Helsinki, addì nove settembre dell'anno duemilasei.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu Helsinkos, divi tūkstoši sestā gada deviņajā septembrī.

TAI PALJUDYDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliojami atstovai du tūkstančiai šeštų metų rugsėjo devinto dieną Helsinkyje.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak a ketőezer-hatodik év szeptember havának kilencedik napján Helsinkiben aláírták ezt a megállapodást.

Β'ΧΗΕΔΑ ΤΑ' ΔΑΝ il-plenipotenzjarji hawn raht iffirmati iffirmaw dan il-Ftehim f'Helsinki fid-disa' jum ta' Settembru tas-sena elfejn u sitta.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld te Helsinki, de negende september tweeduizend en zes.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową w Helsinkach dziewiątego września roku dwa tysiące szóstego.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo, em Helsinquia, aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis.

Na dŏkaz toho dolupodpisani splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu v Helsinkách 9. septembra 2006.


V potrditev navedenega so spodaj podpisani pooblaščenici podpisali ta sporazum v Helsinkih dne devetega septembra leta dva tisoč šest.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen Helsingissä yhdeksäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakuusi.

TILL BEVIS HÄR PÅ har underteckade befullmäktigade undertecknat detta avtal i Helsingfors den nionde september år gjuhundra sex.

이상의 증거로 하기 전권대표는 2006년 9월 9일
헬싱키에서 서명하였다.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


Za Českou republiku




På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España




Pour la République française




Thar cheani Na hÉireann
For Ireland



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία,



Latvijas Republikas vārdā




Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich




ad referendum


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta


For Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Ghalla-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnot Europejskiej



Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



대한민국을 위하여

